

## **CONTRATTO E CONDIZIONI GENERALI PER L'ADESIONE ALL'E-MARKETPLACE SWB - SICILIAN WHEAT BANK**

Il presente Contratto disciplina in via esclusiva la conclusione e l'esecuzione di tutti i rapporti obbligatori ed i successivi contratti, aventi ad oggetto le prestazioni indicate all'art. 2 del presente scritto, conclusi tra Sicilian Wheat Bank – La Banca del Grano S.p.A., con sede legale in Via Piazza Armerina, 30 – 94100 – Enna – Italia, p. iva e cod .fisc. 01275060869 - Numero REA: EN – 419249, domicilio digitale e indirizzo PEC: [bancadelgrano@pec.it](mailto:bancadelgrano@pec.it), iscritta presso la Camera di Commercio I.A.A. di ENNA, n. REA EN-419249 del Registro delle imprese, in persona del legale rappresentante pro tempore Puglisi Sandro Filippo, di seguito indicata come "*E-marketer*",

**E**

tutti gli Aderenti al Marketplace di Banca del Grano, come meglio individuati e definiti nelle successive premesse e all'art. 1 di questo contratto.

### **PREMESSO CHE**

- a) l'E-marketer ha realizzato e gestisce il Marketplace denominato [marketplace.bancadelgrano.it](http://marketplace.bancadelgrano.it) (d'ora in avanti "Marketplace") avente ad oggetto la compravendita in Italia e nel Mercato Europeo Comune (MEC) di legumi, cereali e farine derivati dalla loro lavorazione, nonché di ogni altro prodotto agroalimentare che l'E-marketer riterrà opportuno trattare e far oggetto del Marketplace;
- b) con il termine "Marketplace" s'intende l'area riservata del sito Internet [bancadelgrano.it](http://bancadelgrano.it), ovvero da altra posizione come indicato da S.W.B. S.p.A. di volta in volta, attraverso il quale si realizza l'incontro tra la domanda e l'offerta dei prodotti indicati al punto a) ed è possibile concludere per via telematica contratti di compravendita;
- c) il marchio e il logo relativi al Marketplace sono di esclusiva proprietà dell'E-marketer;
- d) il marketplace è destinato esclusivamente a transazioni commerciali B2B, ovvero tra imprese (business-to-business), con esclusione sia di quelle tra imprese e consumatori (B2C) che di quelle tra consumatore e consumatore (C2C);
- e) il presente "contratto e condizioni generali per l'adesione all'E-marketplace SWB - Sicilian Wheat Bank" costituisce un contratto quadro con le funzioni e lo scopo determinati ex art. 3 comma 3 del D. Lgs. N. 198/2021, integrato e completato da:

documenti di trasporto o di consegna, fatture, ordini di acquisto con i quali l'acquirente commissiona la consegna dei prodotti;

f) l'acquisto all'interno del Marketplace da parte degli aderenti è regolato dalle condizioni generali di vendita di cui all'allegato A (d'ora in avanti "Condizioni generali") e come specificate nell'Allegato B;

g) l'e-marketer non assume responsabilità alcuna - ad eccezione di quella relativa agli obblighi espressamente posti a suo carico dalle presenti Condizioni di adesione, dalle Condizioni generali e dall'Allegato B - in relazione all'esecuzione delle obbligazioni da parte delle imprese che operano sul Marketplace.

In relazione a quanto sopra specificato e agli obblighi espressamente posti dalle presenti Condizioni di adesione e dalle Condizioni generali, ognuno dei soggetti giuridici coinvolti nelle attività svolte tramite il Marketplace, è direttamente responsabile nei confronti della propria controparte utente, nonché dell'E-marketer, per le proprie violazioni del presente Accordo e/o delle norme di legge e non per le reciproche violazioni.

h) i contratti di compravendita saranno conclusi, seguendo le procedure indicate nelle Condizioni generali, previo accesso delle parti, all'area riservata del sito internet [bancadelgrano.it](http://bancadelgrano.it), corrispondente all'indirizzo [www.marketplace.bancadelgrano.it](http://www.marketplace.bancadelgrano.it), specificamente dedicata alle transazioni commerciali;

i) le condizioni generali si applicano unicamente nel caso in cui la contrattazione tra le parti avvenga nei modi di cui al punto precedente e non riguardano, quindi, i rapporti sorti o che sorgeranno con modalità diverse da quelle indicate o, comunque, al di fuori del Marketplace;

l) le premesse unitamente agli allegati costituiscono parte integrante, sostanziale e inscindibile del presente Contratto e delle Condizioni di adesione.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

## **1 - DEFINIZIONI**

1.1 - Nel contesto del presente contratto di adesione i seguenti termini hanno il significato qui di seguito specificato:

a) l'espressione "E-marketer" si riferisce alla società Sicilian Wheat Bank – La Banca del Grano S.p.A., parte del presente contratto, che provvede alla gestione del Marketplace omonimo, vendendo direttamente agli aderenti-interessati i prodotti indicati al punto che segue;

- b) l'espressione "Prodotti" si riferisce a legumi, cereali e farine derivati dalla loro lavorazione, nonché ad ogni altro prodotto agroalimentare che l'E-marketer riterrà opportuno far oggetto di compravenduti sul Marketplace che pertanto sono o saranno visualizzati on line sul sito a cura dell'E-marketer;
- c) l'espressione "Aderente" si riferisce all'impresa che, aderendo al presente regolamento contrattuale, ha accesso al Marketplace ed è interessata alla conclusione di contratti di compravendita dei prodotti indicati al punto b);
- d) di seguito E-marketer ed Aderenti potranno essere congiuntamente indicati come "parti";
- e) l'espressione "Acquirente" si riferisce all'Aderente che è autorizzato ad operare sul Marketplace come acquirente di prodotti, secondo le modalità indicate nelle condizioni generali;
- f) l'espressione "Fornitore" si riferisce all'Aderente che è autorizzato ad operare sul Marketplace come venditore dei prodotti, secondo le modalità indicate nelle condizioni generali;
- g) l'espressione "Sito" si riferisce al sito internet corrispondente all'indirizzo internet [bancadelgrano.it](http://bancadelgrano.it) tramite il quale è possibile accedere al Marketplace;
- h) l'espressione "Servizi" si riferisce ai servizi che l'e-marketer mette a disposizione delle imprese aderenti, a titolo oneroso o gratuito, prestandoli direttamente;
- i) l'espressione "Servizi Informativi" si riferisce ai servizi di carattere informativo che l'e-marketer offre gratuitamente mediante il sito;
- j) il termine "corrispettivi" si riferisce ai pagamenti dovuti dalle parti del presente contratto per la compravendita dei prodotti effettuati sul marketplace, nonché ai pagamenti che saranno dovuti dagli aderenti all'e-marketer per gli ulteriori servizi richiesti, tutto ciò secondo quanto specificato nell'allegato B; Altresì, per corrispettivi deve intendersi anche l'eventuale canone periodico di abbonamento che l'E-marketer vorrà introdurre a carico degli Aderenti per l'adesione al Marketplace.
- k) l'espressione "Strumenti di identificazione personale" si riferisce agli strumenti volti ad identificare ciascun Aderente, quali "user ID" e "password", che l'e-marketer fornirà al fine di consentire l'accesso al marketplace in esecuzione del presente contratto;

l) l'espressione "**Area Personale Acquirenti**" si riferisce all'area riservata del Sito creata dall'E-marketer per permettere all'Acquirente di concludere, verificare, controllare ed accertare le operazioni di acquisizione effettuate;

m) l'espressione "**Area personale Venditore**" si riferisce all'area riservata del Sito destinata alla creazione, verifica e modifica delle proposte di vendita, creata dall'e-marketer per gli aderenti al Marketplace che operano nella qualità di Fornitori, avvalendosi dell'attività dell'E-marketer;

o) l'espressione "*condizioni di vendita*" si riferisce alla tipologia, alla qualità ed al prezzo complessivo dei Prodotti ed ai termini di consegna dal momento di accettazione dell'ordine.

## **2 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

2.1 - Con il presente contratto le parti intendono regolare:

- le condizioni di adesione al Marketplace da parte dell'Aderente;
- i rapporti e le transazioni commerciali tra l'e-marketer e l'Aderente aventi ad oggetto i Prodotti offerti sul Marketplace;
- i contratti di cessione tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari conclusi sul medesimo marketplace e i relativi elementi contrattuali, così come disposto dall'art. 3 comma 3 del d. lgs. n. 198/2021;
- le condizioni di utilizzo del Marketplace e dei relativi servizi;
- le condizioni di pagamento dei servizi erogati dall'e-marketer a favore dell'Aderente.

## **3 - CONDIZIONI DI ADESIONE PER ACQUIRENTI E FORNITORI**

3.1- Possono aderire al presente regolamento contrattuale e operare legittimamente nell'ambito del Marketplace come acquirenti o fornitori, esclusivamente operatori commerciali che:

- si impegnano ad operare secondo elevati standard di correttezza e professionalità, nonché a far fronte in modo tempestivo e diligente a tutti gli obblighi e agli impegni derivanti dai contratti stipulati nel Marketplace;
- operano nel settore distributivo dei prodotti offerti nel Marketplace;

- vendono e comprano all'ingrosso, ponendo in essere operazioni commerciali relative a quantitativi di prodotti destinati alla successiva rivendita.

3.2- Possono rivestire la qualità di Acquirente nel presente Marketplace operatori professionali o enti che intendano acquistare prodotti nell'ambito della particolare attività esercitata.

3.3 - L'Aderente che intende operare come Acquirente sul Marketplace, concludendo il presente contratto, dichiara espressamente di non rivestire lo status di consumatore, intendendosi per consumatore la persona fisica che compie l'acquisto per scopi non riferibili all'attività imprenditoriale, commerciale o professionale eventualmente svolta.

#### **4 - RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI ADESIONE E VERIFICHE**

4.1- Con la stipulazione del presente contratto, l'Aderente si impegna a rispettare integralmente le condizioni di adesione per l'intero termine di validità del contratto.

4.2 - L'E-marketer si riserva espressamente il diritto di procedere alla verifica del rispetto delle condizioni di adesione, richiedendo ulteriori informazioni all'Aderente.

4.3 - Ove le condizioni di adesione non siano rispettate dall'Aderente al momento della stipula del presente contratto o successivamente - ovvero lo stesso faccia dichiarazioni false in merito alle stesse - l'E-marketer si riserva il diritto di risolvere il presente contratto con effetti immediati, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno.

4.4 - L'E-marketer non assume alcuna responsabilità in merito al rispetto delle condizioni di cui al precedente punto 3.1 da parte dell'Aderente, riservandosi di proporre ogni azione legale che verrà considerata opportuna in caso di inottemperanza a quanto prescritto dal presente contratto.

4.5 - In particolare, l'e-marketer si riserva il diritto di intraprendere azioni legali nei confronti dell'Aderente qualora la mancanza delle suddette condizioni in capo allo stesso, ovvero la falsità nelle dichiarazioni rese dall'Aderente, cagionino o possano cagionare danni all'e-marketer, al marketplace.

#### **5 - COLLEGAMENTO AL MARKETPLACE**

5.1 - Il collegamento al Marketplace avviene tramite accesso da rete telematica, attraverso la connessione al sito [bancadelgrano.it](http://bancadelgrano.it) o a mezzo di accesso diretto su

[marketplace.bancadelgrano.it](http://marketplace.bancadelgrano.it), tale collegamento è operativo tutti i giorni della settimana, per 24 ore al giorno.

5.2 - La pagina del sito è ottimizzata Desktop. Ove tale disposizione non venga rispettata dall'Aderente, l'E-marketer non garantirà l'accesso corretto al Marketplace ed ai suoi servizi.

5.3 - L'Aderente prende atto che l'E-marketer non risponde di qualsivoglia danno, diretto o indiretto, incidentale o consequenziale, compresi il mancato guadagno, perdite di opportunità commerciali e tutto quanto possa derivare all'Aderente in conseguenza della mancata adozione della configurazione minima richiesta al comma precedente.

5.4 - Il sito web [bancadelgrano.it](http://bancadelgrano.it) e/o [swbank.it](http://swbank.it) è integralmente gestito dalla società SWB - Sicilian Wheat Bank - La Banca del Grano SpA tramite un contratto di hosting con la Serverplan srl; con tale contratto Serverplan srl ha garantito a SWB - Sicilian Wheat Bank - La Banca del Grano SpA il corretto funzionamento del sito, esclusi i casi di forza maggiore o comunque indipendenti da diretta responsabilità di Serverplan srl. L'effettuazione di operazioni di manutenzione che impediranno il collegamento sarà tempestivamente comunicata dall'e-marketer all'Aderente, salvo il caso in cui si rendano necessari interventi che, per la loro particolare urgenza, non consentano di dare il menzionato preavviso.

5.5 - I costi di connessione alla rete telematica, nonché quelli relativi alle apparecchiature informatiche, telematiche, programmi software e a ogni altro strumento o mezzo necessario per collegarsi al Marketplace, sono a totale carico dell'Aderente.

## **6 - MODALITA' DI ACCESSO AL MARKETPLACE**

6.1 L'accesso al Marketplace avviene mediante collegamento telematico al sito. Ogni Aderente-acquirente accederà al Marketplace utilizzando esclusivamente user ID, e ulteriori ed eventuali strumenti di identificazione personale forniti dall'e-marketer al momento della adesione al Marketplace

6.2 - L'Aderente, come identificato dagli articoli che precedono, può avanzare richiesta di adesione al Marketplace a mezzo di registrazione sulla piattaforma presente sul sito [marketplace.bancadelgrano.it](http://marketplace.bancadelgrano.it), aderendo contestualmente alla presente regolamentazione contrattuale.

L'Aderente, in fase di registrazione, provvederà anche ad indicare e specificare il proprio indirizzo e-mail e password, nonché ogni ulteriore elemento richiesto dall'E-marketer. I

dati indicati dall'Aderente in fase di registrazione vengono automaticamente salvati nel backend del sito marketplace.bancadelgrano.it, ossia nella dashboard di amministrazione di WordPress. L'E-marketer, ricevuta la richiesta di adesione dell'Aderente, verifica il possesso e l'esistenza in capo agli aderenti di tutti i requisiti richiesti dal presente contratto nonché dagli articoli di legge e in caso di esito positivo provvede ad autorizzare ed abilitare l'Aderente alle operazioni sul marketplace, trasmettendo l'user ID personale dell'aderente.

L'Aderente ha l'obbligo di sostituire la password a cadenza almeno semestrale.

6.3 - L'Aderente è pienamente consapevole del fatto che la conoscenza degli strumenti di identificazione personale da parte di terzi soggetti potrebbe consentire agli stessi l'accesso al Marketplace, la conclusione di contratti e altre operazioni in nome dell'Aderente, nonché l'accesso a tutte le notizie, informazioni e dati presenti sul marketplace stesso. Di conseguenza l'Aderente si impegna a mantenere segreti i suddetti strumenti, utilizzandoli nel rispetto di tutte le indicazioni al riguardo stabilite dall'e-marketer.

6.4 - L'Aderente è responsabile di ogni danno derivante all'e-marketer ed alle altre imprese aderenti dalla conoscenza e dall'utilizzo degli strumenti di identificazione personale da parte di soggetti terzi o di altre imprese aderenti.

6.5 Salvo quanto stabilito al comma 6.2, la password può essere modificata dall'Aderente in qualsiasi momento; per ragioni di sicurezza, lo stesso si impegna a provvedere immediatamente alla modifica della stessa ogniqualvolta ciò sarà richiesto dall'e-marketer. L'Aderente si obbliga a sostituire immediatamente la password in caso di smarrimento o furto della stessa, nonché non appena apprenda che soggetti terzi o imprese aderenti sono venuti a conoscenza della stessa e/o della user ID, informando immediatamente l'E-marketer dell'accaduto.

6.6 - L'E-marketer non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Aderente in relazione ai danni che allo stesso possano derivare dall'accesso non consentito - da parte di soggetti terzi - al Marketplace.

## **7 - SERVIZI RESI AGLI ADERENTI**

7.1 - L'e-marketer renderà disponibili agli aderenti che ne facciano richiesta, secondo le condizioni indicate nell'allegato B, ogni altro servizio che l'e-marketer deciderà di fornire.

7.2 - La presenza sul Marketplace non implica alcuna situazione di esclusiva, sia merceologica che territoriale.

## **8 - ALTRI SERVIZI**

8.1 - Con la stipula del presente contratto, l'E-marketer si impegna inoltre nei confronti degli aderenti a:

a) promuovere una sempre maggiore correttezza e professionalità delle imprese operanti sul Marketplace;

b) prevedere strumenti e procedure per la migliore conciliazione in caso di controversie insorte fra le imprese aderenti al Marketplace e tra gli aderenti e l'E-marketer stesso.

## **9 - CORRISPETTIVI PER L'ADESIONE E ALTRI SERVIZI**

9.1 - I corrispettivi posti a carico dell'Aderente e le condizioni di pagamento sono stabiliti nell'allegato B ("Specificazioni contrattuali e condizioni di pagamento"), da ritenersi parte integrante del presente contratto.

9.2 - L'E-marketer si riserva la possibilità di introdurre un quota di adesione e/o un canone di abbonamento al Marketplace, nonché modificare i corrispettivi posti a carico dell'Aderente e le condizioni di pagamento di cui all'art. 9.1 secondo le modalità e i termini stabiliti nell'allegato B ("Specificazioni contrattuali e condizioni di pagamento").

## **10 - OBBLIGHI DELL'ADERENTE**

10.1 - L'Aderente si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dirigenti, collaboratori, dipendenti, subordinati, rappresentanti e a chiunque partecipi ad attività connesse con il presente contratto, in veste di consulente o altrimenti, tutti gli obblighi dallo stesso derivanti in capo all'Aderente.

10.2 - L'aderente si obbliga inoltre a:

a) non immettere sul sito e sul marketplace, anche per il tramite dell'E-marketer, che si esonera da ogni responsabilità, alcun materiale che violi diritti d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale o industriale;

b) non servirsi, consentire o dar modo ad altri di servirsi, del sito per atti contro la morale, l'ordine pubblico o con lo scopo di molestare la quiete altrui, danneggiare, violare o tentare di violare comunque il segreto della corrispondenza e, comunque, a non fare uso



in qualsivoglia modo del sito e/o del Marketplace per commettere o favorire la commissione di atti illeciti di qualsivoglia tipo;

c) non immettere sul Marketplace, per il tramite dell'e-marketer, informazioni diffamatorie, sleali o ingannevoli nei confronti delle altre imprese aderenti;

d) usufruire del Marketplace e dei servizi, nonché concludere contratti di compravendita dei prodotti, in modo da non violare alcuna norma in materia antitrust e a non tenere alcun comportamento o concludere alcuna intesa anti-concorrenziale, quale, a titolo puramente esemplificativo, quello o quella consistente nella fissazione dei prezzi tra imprese concorrenti;

e) usufruire del marketplace e dei servizi in conformità alle regole di diritto, delle norme dei trattati, codici, anche privati e di autodisciplina, siano essi pubblicati o meno sul sito;

f) rispettare i divieti posti gli artt. 4 e 5 D. Lgs. n. 198/2021, escludendo così l'adozione di pratiche commerciali sleali, nello specifico è fatto divieto di condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore, ivi compresa quella di vendere prodotti agricoli e alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione;

10.3 - L'Aderente si obbliga a manlevare e a tenere indenne l'E-marketer da qualsivoglia perdita, danno, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti da ogni compiuta violazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

10.4 - E' onere dell'Aderente disporre a proprie spese di un sistema e di una linea telefonica che garantiscano l'accesso on line.

## **11 - ULTERIORI OBBLIGHI DELL'ADERENTE**

11.1 - È fatto divieto all'Aderente che opera sul Marketplace come acquirente o fornitore di tenere qualsiasi comportamento che sia tale da alterare la parità competitiva tra le imprese Aderenti sul Marketplace, quale, a titolo puramente esemplificativo, quello consistente:

a) nell'alterare o tentare di alterare i prezzi di vendita o le altre condizioni contrattuali offerte sul Marketplace;

b) nell'accordarsi, anche tacitamente, con altre imprese aderenti ai fini di cui alla lettera precedente e/o avviare trattative commerciali tra Aderenti al fine di concludere una compravendita di lotti pubblicati sull'E-marketplace e/o loro equipollenti, aggirando l'attività e il servizio fornito dall'E-marketer;

c) nel comunicare l'identità delle altre imprese che operano sul Marketplace come compratori alle imprese che operano sul Marketplace come venditori e viceversa, garantendo così l'anonimato in fase di trattativa.

11.2 - L'E-marketer si riserva il diritto di limitare o proibire altre forme di conflitti di interesse o comportamenti anticoncorrenziali.

## **12 - RINVIO ALLE CONDIZIONI GENERALI**

12.1 - Resta inteso che l'Aderente potrà procedere all'acquisto o alla vendita dei prodotti, all'interno del Marketplace, unicamente secondo quanto stabilito nelle condizioni generali che, con la stipula del presente contratto, devono intendersi integralmente conosciute e richiamate, non soggette a contestazione alcuna e accettate in ogni loro parte dall'Aderente.

## **13 - PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE**

13.1 - L'e-marketer è esclusivo titolare del marchio " Banca del Grano", "Sicilian Wheat Bank ", del domain name bancadelgrano.it e del sito relativo, del Marketplace omonimo, nonché di ogni logo, immagine e segno distintivo dallo stesso utilizzati.

13.2 - L'Aderente non acquisisce alcun diritto rispetto a programmi informatici, banche dati, informazioni, notizie ed altri dati, nonché immagini, loghi, marchi e ogni altro segno distintivo e/o diritto di proprietà industriale e/o intellettuale utilizzati dall'e-marketer o da terzi nell'ambito del Marketplace.

13.3 - L'Aderente si impegna a non violare i diritti di cui al precedente punto e di non distribuire al pubblico, cedere, dare in licenza o sublicenza gli stessi e/o i beni che ne sono oggetto, ovvero di consentire l'uso degli stessi o dei beni che ne sono oggetto da parte di soggetti terzi in qualsivoglia altro modo e sia a titolo gratuito che a titolo oneroso.

13.4 - L'Aderente manleva l'E-marketer da qualsiasi responsabilità, obbligandosi a risarcirlo degli eventuali danni e/o costi, incluse le spese legali, nel caso di richieste avanzate nei suoi confronti da terzi (o da altre imprese aderenti) fondate sull'uso illegittimo da parte dell'Aderente di immagini, denominazioni sociali, loghi, marchi e ogni altro segno distintivo e/o diritto di proprietà industriale e/o intellettuale degli interessati.

13.5 - Fermo restando il rispetto delle disposizioni imperative applicabili, l'e-marketer dichiara di gestire il Marketplace in modo conforme ai principi e alle linee guida stabiliti dall'Unione Europea in materia di proprietà industriale e intellettuale.

## **14 - PUBBLICITA' SUL MARKETPLACE**

14.1 - L'E-marketer si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di inserire sul Sito e sul Marketplace avvisi pubblicitari compatibili con l'attività svolta, nonché collegamenti ad altri siti che siano rispettosi degli obblighi previsti a suo carico nel presente contratto.

## **15 - DURATA DELL'ADESIONE**

15.1 - L'adesione al Marketplace ha durata annuale con decorrenza dal momento della sottoscrizione ad opera delle Parti del presente contratto, pertanto anche il presente contratto ha una durata di 12 mesi dalla data di conclusione della presente, che in assenza di recesso si rinnova tacitamente per altri 12 mesi e così di anno in anno.

15.2 - In caso di inattività dell'aderente sul Marketplace per oltre 18 mesi, l'E-marketer si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal presente contratto e pertanto procedere alla cancellazione dell'account dell'Aderente in caso di sua inattività sul market place per un periodo di oltre 18 mesi.

15.2 - Il Contratto s'intenderà rinnovato tacitamente qualora l'Aderente o l'e-marketer non provvedano ad inviare alla controparte disdetta scritta con raccomandata a/r, a mezzo PEC o con comunicazione inviata a mezzo dell'apposita sezione FAQ presente sul sito almeno 30 giorni prima della prima scadenza del Contratto o di quelle successive.

## **16 - CESSIONE DEL CONTRATTO**

16.1 L'Aderente non può in alcun modo e sotto qualsiasi forma cedere a terzi, anche parzialmente, il contratto senza il consenso scritto dell'e-marketer.

16.2 - L'E-marketer si riserva espressamente la facoltà di cedere, a titolo oneroso o gratuito, locare, in tutto o in parte, il Marketplace a soggetti terzi, ovvero concedere agli stessi qualsivoglia diritto connesso al Marketplace medesimo.

16.3 - Nel caso in cui l'E-marketer intenda, a suo insindacabile giudizio, avvalersi della facoltà di cui al punto precedente, ne darà notizia alle imprese aderenti mediante comunicazione diretta, avvalendosi di raccomandata a/r o PEC.

## **17 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

17.1 - Fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno e/o l'applicabilità degli eventuali interessi di mora nella misura legale a carico della parte inadempiente, il presente

Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nel caso in cui l'Aderente violi anche una soltanto delle obbligazioni di cui agli Articoli:

- 3 (Condizioni di adesione per acquirenti e fornitori);
- 4 (Rispetto delle condizioni di adesione e verifiche);
- 9 (Corrispettivi per l'adesione ed altri servizi);
- 10 (Obblighi dell'Aderente);
- 11 (Ulteriori obblighi dell'Aderente);
- 13 (Proprietà industriale ed intellettuale);
- 16 (Cessione del contratto);
- 19 (Responsabilità dell'Aderente);
- 20 (Tutela dell'immagine dell'e-marketer);
- 21 (Obblighi di riservatezza).

17.2 - Al verificarsi di uno qualsiasi degli eventi di cui al precedente punto 17.1, la risoluzione del contratto opererà di diritto dal momento del ricevimento da parte dell'Aderente di una comunicazione con raccomandata a/r o PEC contenente la contestazione dell'inadempimento e l'intenzione dell'e-marketer di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

17.3 - Nell'ipotesi di violazione da parte dell'Aderente delle norme stabilite nel presente contratto, l'E-marketer potrà, a suo insindacabile giudizio, sospendere l'accesso al Marketplace da parte dell'Aderente per il tempo che riterrà opportuno, ovvero risolvere il presente contratto, senza essere tenuto a rifondere - neanche in parte - la eventuale quota di partecipazione corrisposta dall'aderente, la quale sarà trattenuta a titolo di clausola penale, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento del maggiore e ulteriore danno ai sensi dell'art. 1382 comma 1° c.c.. Tale penale sarà dovuta indipendentemente dalla prova del danno.

## **18 - ESONERO DI RESPONSABILITA' PER L'E-MARKETER**

18.1 - L'E-marketer non sarà responsabile per danni diretti o indiretti, incidentali o consequenziali, quali il mancato guadagno, perdite di business e/o di opportunità commerciali e tutto quanto possa derivare dalla gestione del Marketplace e dai Servizi forniti, nel caso di errori, omissioni ed inesattezze nei dati trasmessi neppure in caso di

interruzioni, sospensioni, ritardi e anomalie nella gestione del Marketplace e nella erogazione dei Servizi, anche se derivanti da problemi tecnici, salvo che non siano direttamente e immediatamente ricollegabili ad un comportamento doloso o gravemente colposo dello stesso.

18.2 - L'E-marketer non sarà responsabile per i danni diretti o indiretti, incidentali o consequenziali, quali il mancato guadagno, perdite di business e/o di opportunità commerciali e ogni altro danno che possa derivare da intrusioni informatiche o altra illegittima intromissione o utilizzo di dati da parte di terzi non autorizzati, nonché da truffe commerciali o altri comportamenti scorretti o illegittimi tenuti dalle imprese aderenti e non aderenti, salvo che non siano direttamente e immediatamente ricollegabili ad un comportamento doloso o gravemente colposo dell'e-marketer.

18.3 - In nessun caso l'E-marketer sarà ritenuto responsabile in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento del sito, direttamente o indirettamente riconducibili a condotte o omissioni dell'hosting provider Serverplan srl.

18.4 - In nessun caso l'E-marketer sarà ritenuto responsabile in ordine all'adempimento delle obbligazioni scaturenti dai contratti conclusi dall'Aderente con altre imprese aderenti, né di quelle derivanti dagli eventuali contratti conclusi dall'Aderente con soggetti terzi in relazione alla fornitura dei Servizi offerti sul Marketplace.

## **19 - RESPONSABILITA' DELL'ADERENTE**

19.1 - L'Aderente si assume ogni e più ampia responsabilità circa il contenuto delle informazioni dallo stesso fornite e pubblicate sul Marketplace a cura dell'E-marketer. Pertanto, l'E-marketer non sarà in alcun caso responsabile per errori, omissioni ed inesattezze eventualmente contenuti nei dati immessi sul Marketplace e forniti dall'Aderente e/o dalle altre imprese aderenti.

19.2 - Ove insorgano controversie tra le imprese aderenti, e in conseguenza di ciò vengano intraprese azioni legali nei confronti dell'E-marketer da imprese aderenti e/o da soggetti terzi, l'Aderente si obbliga a risarcire l'E-marketer dei danni subiti a causa di tali azioni ove alle stesse abbia dato causa in modo diretto o indiretto, procedendo al ristoro di tutti i costi e delle spese sostenute, comprese quelle legali.

## **20 - TUTELA DELL'IMMAGINE DELL'E-MARKETER**

20.1 - L'Aderente, fatti salvi gli altri obblighi posti a suo carico dal presente Contratto, si impegna espressamente a:

a) operare sul Marketplace rispettando i più elevati standard di correttezza e professionalità e, comunque, ad astenersi da qualsiasi azione, iniziativa o comportamento che possa essere o divenire sconveniente o pregiudizievole per l'immagine o reputazione dell'E-marketer, o che possa comunque arrecare discredito o pregiudizio allo stesso;

b) a far sì che i propri dirigenti, collaboratori, dipendenti, subordinati, rappresentanti e chiunque partecipi ad attività connesse con il presente Contratto, in veste di consulente o altrimenti, si astengano da qualsiasi azione, iniziativa o comportamento di cui alla lettera precedente.

## **21 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

21.1 - Le Parti si impegnano a rispettare e a far rispettare l'obbligo di segretezza, anche oltre la scadenza del presente contratto per un periodo pari a cinque anni, ai propri dirigenti, collaboratori, dipendenti, subordinati, rappresentanti e a chiunque partecipi ad attività connesse con il presente Contratto in veste di consulente o altrimenti, relativamente a tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie, in qualunque forma fornite, che siano ritenute riservate e non finalizzate alla pubblica diffusione.

21.2 - Le Parti si danno reciprocamente atto che le informazioni considerate riservate e i dati personali di terze persone fisiche vengono trattati osservando misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza e la confidenzialità dei dati stessi.

## **22 - OBBLIGHI DI SICUREZZA**

22.1 - L'E-marketer, per il tramite dell'Hosting Provider Serverplan srl, si impegna ad applicare e a far applicare al Marketplace e a tutte le comunicazioni telematiche le procedure e le misure di sicurezza ritenute idonee, allo stato delle conoscenze tecniche ed informatiche, a garantirne la sicurezza e ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, manomissione, ritardo nella registrazione o nella elaborazione, distruzione e perdita di informazioni e/o dati trasmessi.

22.2 - L'Aderente si obbliga a rispettare in materia di privacy e sicurezza tutte le indicazioni che l'e-marketer ha stabilito e che comunicherà in futuro. L'Aderente, inoltre, si impegna a comunicare tempestivamente all'e-marketer ogni anomalia che lo stesso riscontri nell'utilizzo degli Strumenti di Identificazione Personale qualora abbia il fondato sospetto che ciò derivi da un tentativo di accesso non autorizzato, di intrusione, di manomissione o di altra attività illegittima posta in essere da terzi soggetti o da altre imprese aderenti.

## **23 - TUTELA DEI DATI PERSONALI**

23.1 – Le Parti contraenti, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento della comunità Europea 27/04/2016, n. 2016/679/UE, dichiarano di procedere al trattamento dei dati personali e dei dati degli Aderenti per le finalità inerenti all'esecuzione del presente contratto e all'adempimento degli obblighi legali e contrattuali dallo stesso derivanti, nonché per la fatturazione dei successivi contratti di compravendita; Qualora sia necessario provvedere alla tutela dei diritti dell'E-marketer nei confronti di un Aderente, i dati di quest'ultimo potranno essere trasmessi a studi legali e/o professionisti incaricati a tale scopo.

23.3 - Le Parti contraenti danno altresì atto che i dati personali verranno trattati osservando misure di sicurezza minime ai sensi dell'allegato B del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e e del Regolamento della comunità Europea 27/04/2016, n. 2016/679/UE, ed eventualmente anche quelle idonee e necessarie, laddove siano obbligatorie in ragione del trattamento effettuato, per garantire la riservatezza e la confidenzialità dei dati stessi.

23.4 - Agli interessati al trattamento (persone fisiche), i cui dati dovessero essere trattati dalle Parti nel corso dell'esecuzione del presente contratto, competono i diritti di cui all'art. 7, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e al Regolamento della comunità Europea 27/04/2016, n. 2016/679/UE, e, in particolare, il diritto di conoscere i propri dati, di farli integrare, modificare, cancellare per violazione di legge e/o di opporsi al loro trattamento. Ciascuna parte, pertanto, è tenuta a riscontrare le eventuali richieste in ragione dello specifico trattamento effettuato.

23.5 - L'Aderente è stato correttamente informato dall'E-marketer, ai sensi dell'art. 13, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, circa le finalità e modalità di trattamento dei dati trasmessi, sull'ambito di comunicazione degli stessi e sulle misure di sicurezza adottate.

## **24 - COMUNICAZIONI**

24.1 - Fatti salvi casi espressamente indicati - ovvero stabiliti da obblighi di legge - le comunicazioni tra l'E-marketer e l'Aderente avranno luogo preferibilmente per il tramite di messaggi e-mail o PEC ai rispettivi indirizzi elettronici (indicato nella sezione contatti presente sul sito [bancadelgrano.it](http://bancadelgrano.it) per l'E-marketer e nel form di registrazione per l'Aderente) che saranno da entrambe le parti considerati valido mezzo di comunicazione e la cui produzione in giudizio non potrà essere oggetto di contestazione per il solo fatto di essere documenti informatici. E' sempre possibile anche l'utilizzo della raccomandata A/R o del telefax.

24.2 - Le comunicazioni spedite a mezzo raccomandata A/R avranno effetto dal momento del ricevimento, mentre quelle inviate a mezzo telefax avranno effetto immediato e quelle mediante posta elettronica certificata al momento dell'elaborazione della ricevuta di avvenuta consegna. Le comunicazioni trasmesse via e-mail avranno effetto soltanto se seguite da e-mail che ne confermano l'avvenuta ricezione, e ciascuna parte si obbliga ad inviare immediatamente la conferma di avvenuta ricezione nel momento in cui il messaggio è pervenuto, fatte salve le eccezioni indicate al punto 24.3.

24.3 – Le comunicazioni generate automaticamente al momento della creazione del lotto da parte del Fornitore o al momento dell'invio dell'ordine da parte dell'Acquirente, come meglio specificate agli artt. 5 e 6 dell'Allegato A, benché trasmesse a mezzo e-mail, avranno effetto dal momento del loro invio, senza la necessità di riscontro alcuno da parte delle parti.

24.5 - Le Parti si obbligano a comunicare, nel corso della vigenza del presente contratto, ogni variazione dei rispettivi indirizzi. In caso di mancata comunicazione della variazione, tutte le comunicazioni che saranno effettuate in base ai vecchi recapiti avranno piena efficacia e validità.

## **25 - ONERI E SPESE**

25.1 - Gli eventuali oneri fiscali e le spese contrattuali relative al presente contratto sono posti a carico di entrambe le parti in maniera uguale.

## **26 - ALLEGATI**

26.1 - Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti Allegati:

Allegato A - "Condizioni generali di vendita";

Allegato B - "Specificazioni contrattuali e condizioni di pagamento".

## **27 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

27.1 - In caso di controversie derivanti dal presente contratto o ad esso collegate, le parti si impegnano a cercare tra loro un equo e bonario componimento. A tal proposito le stesse possono di comune accordo devolvere la soluzione di ogni controversia inerente al presente contratto, rimettendo la relativa soluzione, ad un ente di conciliazione con sede nel foro di Enna (IT).

27.2 - Il presente Contratto è governato e dev'essere interpretato ai sensi delle leggi della Repubblica Italiana. Le parti si sottopongono alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di



Enna, in relazione a qualsiasi pretesa, azione o procedimento derivante dal - o relativo al presente Contratto o alle operazioni in esso contemplate, e convengono di non avviare o perseguire tale pretesa, azione o procedimento se non nel predetto Tribunale, intendendosi consensualmente derogata ogni diversa norma di competenza giudiziaria.

## **28 - CLAUSOLE FINALI**

28.1 - Il presente contratto, incluse le Premesse e gli Allegati che ne formano parte inscindibile e sostanziale, contiene integralmente tutte le pattuizioni intervenute tra le Parti e sostituisce qualsiasi precedente accordo orale e/o scritto.

28.2 - L'invalidità e/o inefficacia, anche sopravvenuta/e, di una o più clausole non comporterà l'invalidità, l'inefficacia o lo scioglimento del presente contratto.

28.3 - Eventuali modifiche al presente contratto ed ai suoi allegati dovranno essere stipulate - a seguito della loro modifica da parte dell'E-marketer - esclusivamente in forma scritta previa intesa tra le Parti.

28.4 - L'acquirente e/o il fornitore rinunciano espressamente al diritto di contestare la validità del presente contratto e di tutti i futuri contratti stipulati on line o attraverso lo scambio di e-mail adducendo quale unico motivo lo strumento informatico e/o telematico.

28.5 - Il presente contratto rimane valido ed efficace anche nel caso in cui l'e-marketer decida di alienare a titolo oneroso o gratuito, affittare o locare il Marketplace ai sensi dell'art. 16 a soggetti terzi, ovvero concedere agli stessi qualsiasi diritto avente ad oggetto il Marketplace medesimo.

## **29 - LEGGE APPLICABILE**

29.1 - Il presente Contratto è regolato in via esclusiva dalla legge italiana, anche secondo quanto previsto dall'art. 3 della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

## **30 - ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI**

30.1 - Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., l'Aderente dichiara di aver attentamente letto il contratto e di approvare espressamente gli articoli e/o le clausole qui di seguito indicate:

- Art. 3 (Condizioni di adesione per acquirenti e fornitori);
- Art. 9 (Corrispettivi per l'adesione e altri servizi);

- Art. 10 (Obblighi dell'Aderente);
- Art. 11 (Ulteriori obblighi dell'Aderente);
- Art. 15.2 (Durata dell'adesione);
- Art. 16 (Cessione del contratto);
- Art. 17 (Clausola risolutiva espressa);
- Art. 18 (Esonero di responsabilità dell'e-marketer);
- Art. 19 (Responsabilità dell'Aderente);
- Art. 27 (Controversie e foro competente);
- Art. 29 (Legge applicabile).